



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE IV – SERVIZIO I

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Allegato A

Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalle cremazione dei defunti

DCC n. 26 del 11 maggio 2006

Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

[Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11-Maggio_2006]

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Lazio n. 4 del 28 Aprile 2006 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98;

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

PARTE PRIMA

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

a) Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere (deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile) sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla

maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione *all'Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
8. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.
9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b) Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione *dell'Ufficiale di Stato Civile*.
Si definiscono **resti mortali** i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
 - a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
 - b) essere avviati a cremazione;
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
 - a) permanere nello stesso tumulo;
 - b) essere avviati a cremazione;
 - c) essere inumati in quadrati appositi.
3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà

- essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
4. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
 - a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
 5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
 6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.
 7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
 8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
 - a) delle circostanze rilevate;
 - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
 - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
 9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
 10. *L'Ufficiale di stato civile*, l'A.U.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 3 – Affidamento e dispersione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.L. 4/06 art. 162 comma 2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 162 comma 7 della L.R.L. 04/2006

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari .

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero

Art. 4 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.
2. La durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo
3. La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessori o residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
2. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. .
4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
5. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
6. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa

- c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;
- d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

Art. 5 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;(da realizzare)
- b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- e) nei fiumi;
- f) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
- g) in aree private

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 6– Sanzioni Amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da lire €. 2.582,28 a €. 12.911,42.

Art. 7- Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge R.L. 4/06 art. 162 comma 2., é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni..

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 8 – Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;

b) il luogo di dispersione delle ceneri

I dati di tale registro dovranno essere comunicati se previsto alla Regione Lazio per le competenze ad essa spettanti.

Art. 9 – Procedura

1) procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 04/2006.

Nella istanza dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza

2) procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 162 della Legge Regionale del Lazio n. 4 del 28 Aprile 2006 come sotto indicata:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 4/2006.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale del Lazio n. 4 del 28 Aprile 2006;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 162 Legge Regionale del Lazio n. 4 del 28 Aprile 2006, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
- c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

Art. 10– Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE IV – SERVIZIO I

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Allegato B

Disposizioni per l'apposizione del cippo sulle fosse nei campi ad inumazione

DGC n. 130 del 131 agosto 2006



COMUNE DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 130..... del,...31/08/2006..	OGGETTO: disposizioni per l'apposizione del cippo sulle fosse nei campi ad inumazione, art, 70 D.P.R. 285/90
---	---

L'anno duemilasei il giorno del mese di....., alle ore, in Albano Laziale, nell'aula delle adunanze del Comune , a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta e sono rispettivamente presenti e assenti i sigg. :

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Lucia Lanza Cariccio.

Il Sindaco assume la presidenza e constato legale il numero dei presenti , dichiara aperta la riunione , invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

LA GIUNTA

Viste le disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003, legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni.

Premesso che:

- nel corso dell'anno 2005/2006 sono state eseguite le esumazioni ordinarie effettuate ai sensi del D.P.R. 285/90;

- vista l'ordinanza sindacale n° 205 del 10/10/2005 con la quale si è stabilita l'esumazione di cui sopra, e al fine di dare nuovo decoro all'area destinata alle inumazioni nel campo comune, tenuto conto che la stessa vieta l'apposizione di lapidi, lastre o altri ornamenti marmorei nonché il divieto di piantare sul terreno qualsiasi arbusto o pianta o seme arboreo, consentendo la sola apposizione di cippi del tipo presente nell'area del nuovo campo comune;

- ritenuto necessario dare un livello di decoro e ordine idoneo al luogo, si consente l'apposizione di cippi aventi caratteristiche definite, pertanto i familiari e/o gli aventi titolo potranno apporre a proprie spese cippi marmorei in travertino bianco, aventi una larghezza di cm. 40 e un'altezza fuori terra di cm. 60, come meglio descritto dall'allegato disegno in scala (particolare cippe per nuovo campo inumazione);



COMUNE DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

- ritenuto altresì, per i motivi su citati e al fine di raggiungere un grado di uniformità, che la richiesta per l'apposizione del cippo venga presentata dal familiare e/o avente titolo, presso il Servizio II° ufficio cimiteriale, il quale autorizzerà il richiedente allegando alla stessa il disegno in scala del cippo, fatti salvi i casi di congiunti di un defunto, appartenenti a famiglie bisognose, "indigenti" e lo stato di indigenza o di bisogno venga dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, si provvederà a spese di questa amministrazione ad apporre il cippo con le indicazioni di rito minimali previste dall'art 70 del D.P.R. 285/90;

Che con apposito atto dirigenziale si provvederà ad adottare gli impegni di spesa necessari, per i casi su menzionati, i quali saranno imputati sui capitoli di competenza del Settore III° servizio II°;

- Visto il parere sulla regolarità tecnica ,espresso in data 28/08/2006, dal responsabile del servizio interessato dott.ssa Maria Laura Cascella, ai sensi dell'art. 49 del del D.Lgs. 267/2000;

- Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile, espresso in data _____ dal Responsabile Ufficio Ragioneria, Rag. Lilibiana Costantini, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa citato;

- 1) di consentire agli utenti che ne dovranno fare richiesta, e a proprie spese, l'apposizione di cippo nel campo di inumazione con le seguenti caratteristiche: cippo marmoreo in travertino bianco, avente una larghezza di cm. 40 e un'altezza fuori terra di cm. 60, come meglio descritto dall'allegato disegno in scala (particolare cippo per nuovo campo inumazione);
- 2) di consentire l'apposizione del cippo con le indicazioni di rito minimali previste dall'art 70 del D.P.R. 285/90, per i casi di persone appartenenti a famiglie bisognose, "indigenti" e lo stato di indigenza o di bisogno venga dichiarato dal Responsabile del Settore VII, Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessato. o per defunti per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari a spese di questa amministrazione;
- 3) Che con separato atto dirigenziale del Settore III° servizio II°, saranno adottati gli impegni di spesa, per le somme occorrenti, ogni qualvolta saranno necessari nei limiti di quanto indicato al punto 2;

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE
sett. III

SERVIZIO INTERESSATO
II°

**OGGETTO: OGGETTO: disposizioni per l'apposizione del cippo sulle fosse nei campi ad inu-
mazione, art, 70 D.P.R. 285/90.**

Cap. _____ compete Residui

Al sensi dell'art. 49 del D.Lgv. n.267 del 18.08.2000 . Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguen-
te prospetto :

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere :

Il Responsabile **FAVOREVOLE**
del Servizio
interessato

Data 28/08/2006.....

Il Dirigente
(dott.ssa Maria Laura Cascella)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Cap.....comp. Resid. Imp.....
Cap.....comp. Resid. Imp.....
Cap.....comp. Resid. Imp.....
Cap.....comp. Resid. Imp.....

Il Responsabile:
Data.....



COMUNE DI ALBANO LAZIALE

(Provincia di Roma)

Oggetto: Richiesta apposizione cippo su fossa nel Campo Inumazione, Delibera Giunta Comunale n° 130 del 31/08/2006.

Il Sottoscritto _____

Residente in _____ Via _____

_____ Tel. _____ Richiede in qualità di familiare e/o

avente titolo, _____, di poter apporre il Cippo presso il

campo di unumazione, Fila _____ n° _____ Riq. _____ dove è
inumata la salma di: _____ deceduto/a il: _____

Altro, _____

Albano Laziale

FIRMA

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.196/2003, la raccolta ed il trattamento di Vostri dati personali; sono oggetto, da parte nostra, di trattamenti informatici o manuali come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera b) della legge, per finalità di: Adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ecc.; in particolare per: Gestione amministrativa del rapporto; Supporto tecnico ed informazioni in merito al servizio richiesto:

Diritti dell'interessato: In relazione a quanto esposto si conferma che l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


Albano Laziale, Prot. int. N° _____ del _____

Si consente l'apposizione del cippo in conformità di quanto stabilito nella delibera di Giunta Comunale n° 130 del 31/08/06. Si precisa altresì che il cippo dovrà essere apposto in loco da personale autorizzato/accreditato, presso questo servizio cimiteriale Sett. III°. Il cippo dovrà avere le caratteristiche descritte nell'allegato disegno in scala. Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di polizia Mortuaria, norme e regolamenti vigenti.


Il Dirigente

PARTICOLARE CIPPO PER NUOVO CAMPO INUMAZIONE (RAPP. 1/20)


PROSPETTO FRONTALE




**PART. VASO PORTAFIORI
(RAPP.1/5)**




**PART. SUPPORTO PER
LUCE VOTIVA - (RAPP.1/5)**



SEZIONE LONGITUDINALE



PIANTA PIANO TERRA





CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE IV – SERVIZIO I

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Allegato C

Disciplina degli accessi al Cimitero e modalità di intervento per la realizzazione di opere cimiteriali e/o manutenzione su depositi, cappelle gentilizie, sepolture ad inumazione.

Determinazione n. 37 del 17/07/2012 – Determinazione n. 4 del 22/01/2013

DISCIPLINA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO E MODALITA' DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE CIMITERIALI E/O MANUTENZIONE SU DEPOSITI, CAPPELLE GENTILIZIE E SEPOLTURE AD INUMAZIONE

DETERMINA N° 37 DEL 17/07/2012. - (pubblicazione albo n. 938/2012)

DETERMINA N° 4 DEL 22/01/2013. - (rettifica avviso)

0. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare regola gli accessi all'interno del cimitero da parte delle ditte inserite nell'apposito elenco ed accreditate, e norma gli interventi per la realizzazione di opere di costruzione e/o manutenzione, depositi cappelle gentilizie e sepolture ad inumazione, la posa di lastre e pietre sepolcrali, apposizione di epigrafi, bronzi e altri ornamenti, eseguite da ditte specializzate, per conto di soggetti privati. Sono escluse le opere realizzate direttamente o indirettamente dall'Amministrazione Comunale.

1. GENERALITA'

1.1 Compiti del concessionario

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il periodo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà e le relative pertinenze.

Nel caso di sepolture private abbandonate per incuria, i concessionari o loro aventi diritto, potranno rivolgersi a una delle ditte accreditate presso questo ente e inserite nell'apposito elenco, visibile sul sito internet, www.comune.albanolaziale.roma.it, ed affisso presso il locale cimitero

Il Comune potrà sollecitare gli interventi omessi, attraverso atti di diffida a provvedere entro il termine perentorio di sei mesi, scaduto il quale si attiverà il procedimento di decadenza della concessione - regolato con separato dispositivo.

L'Amministrazione Comunale può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, senza indugio o particolari formalità in caso di pericolo, grave danno o rischi per la salute pubblica, a mezzo della squadre operative o di imprese all'uopo incaricate.

1.2 Periodo utile per l'esecuzione di lavori

Non è ammessa l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, come di seguito regolamentati, nel periodo dal 25/10 al 10/11, fatta eccezione per la posa, rimozione o sostituzione di arredi, gli interventi di pulizia ordinaria e/o straordinaria.

Nel periodo in cui non è ammessa l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria i concessionari e/o le imprese incaricate per l'esecuzione di lavori provvederanno alla rimozione completa di opere provvisorie, depositi, ponteggi ed attrezzature oppure ridimensionando l'area del cantiere all'interno della superficie in concessione.

1.3 Energia elettrica

Non è ammesso l'utilizzo degli impianti di illuminazione votiva per scopi diversi da quelli previsti.

L'esecuzione dell'impianto elettrico di cantiere e/o l'impianto per l'esecuzione di qualsiasi tipo di lavorazione è sempre e comunque a carico del concessionario, che vi provvederà secondo le vigenti normative, ivi compresa la fornitura dell'energia elettrica.

L'utilizzo di generatori autonomi di corrente è ammesso nel solo caso di utilizzo di apparecchiature di tipo silenzioso.

1.4 Acqua potabile

Non è ammesso l'utilizzo delle prese d'acqua potabile presenti all'interno delle aree cimiteriali per scopi diversi da quelli a cui sono destinate.

La derivazione di prese d'acqua potabile per il cantiere e/o per ogni tipo di lavorazione è sempre e comunque a carico del concessionario, che vi provvederà secondo le vigenti normative.

1.5 Pietre e materiali da costruzione o da decorazione

Le pietre sia da costruzione che da decorazione per monumenti, depositi, sepolture e loculi, come definiti

dal presente disciplinare, non potranno essere lavorati, incisi, tagliati o sagomati all'interno del Cimitero, ma vi dovranno essere già trasportati in condizione di essere posti in opera.
I materiale da costruzione, le pietre, il tavolame e le attrezzature a qualunque titolo avanzate nella costruzione o manutenzione di opere per parte di privati dovranno essere immediatamente trasportate al di fuori del Cimitero.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DEPOSITI E SEPOLTURE

2.1 Depositi e cappelle gentilizie

I depositi si distinguono in depositi comuni e depositi monumentali.

I depositi comuni sono realizzati senza soluzione di continuità tra loro, può essere previsto l'accesso anche ad un solo lato del deposito.

I depositi monumentali, ivi comprese le cappelle gentilizie, devono prevedere una zona di rispetto, estesa lungo tutto il perimetro della costruzione.

2.2 Elementi strutturali.

Le fondazioni delle costruzioni non devono essere inferiori alla profondità di m. 2,00 dal piano di campagna.

In ogni caso la determinazione delle quote di scavo delle fondazioni deve essere basata su precisi calcoli relativi alla portata del terreno, onde evitare rotazioni o cedimenti delle opere limitrofe all'atto dell'esecuzione delle opere strutturali delle nuove costruzioni.

Per le opere di rilevanza strutturale realizzate con qualsivoglia sistema costruttivo, valgono le vigenti leggi in materia di dimensionamento strutturale.

Le opere architettoniche e monumentali devono essere realizzate con strutture portanti opportunamente dimensionate strutturalmente.

le realizzazioni comunque devono rispettare la normativa vigente ed in particolare il Regolamento di Polizia Mortuaria e circolari applicative.

2.3 Dimensioni complessive del manufatto da realizzare

Dovrà essere sistemata stabilmente tutta l'area avuta in concessione senza lasciare residui.

L'altezza complessiva dell'opera, tanto per le tipologie con sepolture in soprassuolo, quanto con quelle solamente ipogee viene valutata in relazione alle caratteristiche dell'ambito circostante in modo da non creare disequilibri o cortine rispetto alle sepolture adiacenti.

2.4 Rivestimenti e pavimenti

Devono essere realizzati in elementi di pietra non geliva o in qualsiasi altro materiale purché il loro impiego sia finalizzato a mettere in risalto il valore artistico e architettonico dell'opera.

E' altresì consentito l'impiego di pietre gelive purché trattate con filmogeni o prodotti impregnanti che non modifichino nel tempo le caratteristiche cromatiche dei materiali utilizzati.

2.5 Opere artistiche

Sulle sepolture possono collocarsi sculture, bassorilievi, vetrate artistiche, ecc., nonché lavorazioni sulle lastre formanti l'opera che saranno oggetto di valutazione in sede di esame del progetto, di competenza del relativo settore tecnico.

2.6 Epigrafe anagrafica

E' obbligatoria l'apposizione di epigrafe anagrafica, con caratteri di dimensioni comprese tra i 2 e i 6 cm.

Le scritte saranno realizzate esclusivamente in metallo cromato o dorato, acciaio inossidabile, in marmo bianco o incise.

E' consentita l'apposizione di epigrafe affettiva della lunghezza massima di 20 parole con caratteri compresi tra i 2 ed i 4 cm.

2.7 Elementi di arredo

Sulle sepolture possono essere posati foto con i relativi portafoto, vasi, targhe, scritte affettive e arredi vari purché tutto quello che viene posizionato sia tale da non ingombrare gli spazi limitrofi e comunque le forme e le dimensioni di tutti gli oggetti apposti siano comprese entro gli spazi dei monumenti stessi.

2.8 Elementi floreali e aree verdi

Qualora previsti in progetto devono rispettare il criterio costruttivo del drenaggio e protezioni interne antiradici. Le eventuali fioriere devono essere realizzate con adeguato drenaggio e contenere all'interno una vasca in lamiera di rame spessore 8/10 a contenimento della terra.

2.9 Ristrutturazioni di sepolture esistenti

E' consentita la conservazione dei loculi con dimensioni interne originarie, purché non inferiori a:
di testa = profondità mt. 2,10 - larghezza mt. 0,70 - altezza mt. 0,55
di fascia = profondità mt. 0,70 - larghezza mt. 2,10 - altezza mt. 0,55,
ammettendo la tolleranza massima del 5% delle misure lineari.

per ogni intervento di natura edile, l'accesso al cimitero dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente del Servizio di Polizia Mortuaria-Cimitero, al quale, pertanto il concessionario dovrà rivolgere esplicita domanda.

3 PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE AD INUMAZIONE

3.1 Tipologia di sepolture ad inumazione

è prescritta la tipologia di sepoltura ad inumazione con sistemazione vegetale (a prato o a tumulo vegetale) nelle quali la superficie dei campi è caratterizzata da tappeto erboso o da rifinitura delle sepolture contornate da essenze vegetali (tumulo vegetale).

in tale ambito è consentita la posa di elemento lapideo cippo così come previsto nella delibera di G.C. n.130, del 31/08/2006;

3.2 Elementi strutturali

Cippo lapideo avente una larghezza di Cm 40, e un'altezza fuori terra di Cm. 60, come meglio descritto nell'allegato disegno in scala, parte integrante della delibera di giunta sopra citata. Sono ammesse tolleranze massime del 5% delle misure lineari.

3.3 Materiali

Devono essere realizzati in elementi di pietra non geliva (travertino bianco), che mantengano nel tempo le caratteristiche originarie del materiale utilizzato.

3.4 Epigrafe anagrafica

E' obbligatoria l'apposizione di epigrafe anagrafica, con caratteri di dimensioni comprese tra i 2 e i 6 cm.

Le scritte saranno realizzate esclusivamente in metallo cromato o dorato, acciaio inossidabile, in marmo bianco o incise.

E' consentita l'apposizione di epigrafe affettiva che dovrà essere contenuta entro i limiti di spazio disponibili sul cippo.

3.5 Elementi di arredo

è consentita la posa di portafiori, portafotografie ed altri elementi di arredo non vegetale sul cippo, meglio descritti nell'allegata richiesta da presentare al servizio II° Settore III°, di cui alla citata delibera n. 130/2006, o altro materiale di arredo al di fuori dello spazio occupato dal cippo.

Il servizio di custodia dei cimiteri e/o le imprese incaricate potranno rimuovere senza alcun preavviso o particolari formalità ogni arredo non previsto e/o elementi vegetali in cattivo stato di conservazione.

4. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'APPOSIZIONE DI LAPIDI NELLE SEPOLTURE IN LOCULO

4.1 Pietre sepolcrali per loculi o colombari

La proprietà della lastra di chiusura del loculo è del concessionario il quale ne deve mantenere a propria cura e spese il buono stato di conservazione, per tutto il periodo della concessione.

4.2 Materiali

E' ammessa l'apposizione di lapidi esclusivamente in marmo bianco lucido dello spessore minimo di 2 cm, fissate alla struttura con borchie in bronzo. Eventuali deroghe potranno essere concesse in aree già esistenti

che presentino caratteristiche tali da determinare continuità di allocazione
Non è consentita l'apposizione di lapidi formate da un'unica lastra in marmo con la finalità di formare un elemento lapideo continuo tra due o più loculi contigui, (salvo che le strutture esistenti o di nuova costruzione prevedano tale soluzione), potrà essere ammessa la posa di due o più lapidi singole accostate sormontate da un elemento di decoro avente funzione di raccordo copri fuga.

Tale elemento di raccordo non potrà avere uno sporgenza complessiva massima maggiore di 4 cm.

Nella proiezione dello spazio costituito dalla spallina di divisione strutturale del loculo non è ammessa la posa di elementi quali, portafiori, portafotografie ed altri elementi di arredo.

ogni intervento difforme compreso eventuali deroghe, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente del Servizio di Polizia Mortuaria, al quale, pertanto il concessionario dovrà rivolgere esplicita domanda.

4.3 Illuminazione votiva

La lapide deve consentire l'allaccio a regola d'arte dell'illuminazione votiva mediante la predisposizione di un foro passacavo del diametro di almeno 10 mm, da praticarsi sul lato ove è presente l'elettrificazione, oppure nei pressi del portalamпада, avendo cura di rendere disponibile sufficiente ricchezza di cavo per consentire l'allacciamento.

Ad ogni punto luce di illuminazione votiva deve corrispondere uno ed un solo allaccio alla rete elettrica predisposta, a cui corrisponderà il pagamento del corrispettivo per ogni lampada allacciata - procedura regolata con separato dispositivo.

4.4 Epigrafe anagrafica

E' obbligatoria l'apposizione di epigrafe anagrafica, con caratteri di dimensioni comprese tra i 2 e i 6 cm. Le scritte saranno realizzate esclusivamente in metallo cromato o dorato, acciaio inossidabile, in marmo bianco o incise.

E' consentita l'apposizione di epigrafe affettiva della lunghezza massima di 20 parole con caratteri compresi tra i 2 ed i 4 cm.

4.5 Elementi di arredo

E' consentita la posa di portafiori, portafotografie ed altri elementi di arredo non vegetale, nello spazio di superficie lapidea distante almeno 5 cm dal bordo della lapide aventi sporgenza massima non superiore a 12 cm.

E' ammessa la posa di piccole piante di arredo, esclusivamente in vaso, o la posa di fiori recisi.

Il servizio di custodia dei cimiteri e/o le imprese incaricate potranno rimuovere senza alcun preavviso o particolari formalità ogni arredo non previsto e/o elementi vegetali in cattivo stato di conservazione.

5. PROCEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ORDINARI

5.1 Manutenzioni ordinarie

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono diretti a mantenere in efficienza e/o ad effettuare intervento di restauro e risanamento conservativo architettonico, di tombe famigliari e manufatti funerari esistenti senza alterarne la caratterizzazione storicamente consolidata e senza aggiungere elementi che ne modifichino le dimensioni. Sono altresì interventi ordinari, la ristrutturazione la sanificazione interna, l'adeguamento e/o il reintegro di parti mancanti o irrimediabilmente deteriorate, e interventi di miglioria, con elementi di disegno e materiali coerenti rispetto ai caratteri storico architettonici delle costruzioni esistenti nell'ambiente circostante che mantengano in ogni caso le dimensioni originali del manufatto.

Rientrano altresì in tale definizione la posa, la rimozione o sostituzione di coprifossa o di cippo,

5.2 Procedura autorizzativa

Gli interventi dovranno essere preventivamente autorizzato dal Dirigente del Servizio di Polizia Mortuaria, al quale, pertanto il concessionario dovrà rivolgere esplicita domanda, sui modelli predisposti dal Servizio II°, con le modalità in esso indicate.

La posa di lastra copriloculo o copricellette, l'iscrizione di epigrafe, la posa, rimozione o sostituzione di arredi, gli interventi di pulizia ordinaria e/o straordinaria esterni, sono immediatamente eseguibili in ogni condizione che vengano rispettate le vigenti normative tecniche, di sicurezza, e le prescrizioni del presente

disciplinare.

5.3 Controllo dei lavori ordinari

Gli uffici del Servizio II° cimitero, su segnalazione del responsabile dei servizi di custodia e/o del personale addetto, si riservano la facoltà di intervenire sospendendo i lavori qualora ricorrano motivi di sicurezza o pericolo di danno per i siti contigui a quelli della sede della lavorazione.

Qualora si ravvisino irregolarità o semplicemente si ritenga necessario richiedere integrazioni o chiarimenti, l'Amministrazione Comunale può rivolgersi al concessionario ed eventualmente disporre la sospensione dei lavori con provvedimento motivato.

6. PROCEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI

6.1 Manutenzioni straordinarie e nuove costruzioni

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono diretti a mantenere in efficienza e/o a migliorare l'aspetto delle sepolture private, che comprendano opere di adeguamento, di reintegrazione di parti mancanti o irrimediabilmente deteriorate, e interventi di miglioria, con aggiunta di elementi di disegno e materiali che **comportino una modifica dei luoghi e/o delle dimensioni del manufatto**, in ogni caso coerenti, rispetto ai caratteri storico architettonici delle costruzioni esistenti nell'ambiente circostante.

gli interventi di cui sopra potranno essere eseguiti previo eventuali autorizzazioni, pareri, nulla-osta degli enti competenti per opere soggette a vincoli o rientranti in categorie speciali di lavori, in base alle vigenti normative, da allegare all'istanza di esame progetto.

Rientrano altresì in tale definizione la costruzione di cripte, monumenti, depositi, cappelle ed edicole.

6.2 Procedura autorizzativa

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e le nuove costruzioni necessitano di istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione ai lavori con l'indicazione degli elementi contrattuali e progettuali.

Il richiedente trasmette al servizio II°, ufficio cimiteriale copia del progetto ed i relativi allegati.

L'Ufficio cimiteriale, espletate le formalità relative alla concessione amministrativa - regolate con separato dispositivo - trasmette tutta la documentazione al Settore IV° Tecnico Servizio II° poiché l'istanza venga esaminata dalla commissione edilizia comunale.

Il Dirigente del Settore IV° Tecnico, accolti i pareri, autorizza l'esecuzione dei lavori o, con provvedimento motivato, rigetta la richiesta.

Contro l'atto di diniego è ammesso ricorso nelle forme di legge.

Il Servizio II° preso atto dell'avvenuta autorizzazione, acquisisce dal concessionario i dati dell'impresa (accreditata e inserita nell'apposito elenco) a cui ha commissionato i lavori autorizzati la quale dovrà dichiarare la data di inizio ed ultimazione dei lavori.

Se del caso, vengono nominate le figure di cui al D.lgs. 494/96, ed allegato il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

6.3 Elementi tecnici dell'istanza

L'istanza potrà essere esaminata solamente se corredata degli elementi tecnici atti alla più ampia comprensione ed in particolare:

Tavole grafiche, ripiegate in A4, ed in scala opportuna rappresentanti l'inquadramento generale, lo stato di fatto, il progetto ed il raffronto, completi di disegni di pianta, prospetto e sezioni;

Relazione tecnico descrittiva dell'intervento previsto, attestante il rispetto delle vigenti normative, redatta e firmata da professionista abilitato;

Bozzetto dell'eventuale opera d'arte;

Schema prospettico d'insieme in cui sia indicata la collocazione dell'opera d'arte, di eventuali epigrafi o targhe e i materiali utilizzati per le lastre di rivestimento;

Eventuali autorizzazioni, pareri, nulla-osta degli enti competenti per opere soggette a vincoli o rientranti in categorie speciali di lavori, in base alle vigenti normative.

6.4 Controllo dei lavori straordinari.

Gli uffici del Servizio II° cimitero, su segnalazione del responsabile dei servizi di custodia e/o del personale addetto, si riservano la facoltà di intervenire sospendendo i lavori qualora ricorrano motivi di

sicurezza o pericolo di danno per i siti contigui a quelli della sede della lavorazione.

Qualora si ravvisino irregolarità o semplicemente si ritenga necessario richiedere integrazioni o chiarimenti, l'Amministrazione Comunale può rivolgersi al concessionario ed eventualmente disporre la sospensione dei lavori con provvedimento motivato.

Gli uffici dell'Amministrazione Comunale e/o gli addetti preposti alla custodia del cimitero, si riservano la facoltà di intervenire sospendendo i lavori qualora ricorrano motivi di sicurezza o pericolo di danno per i siti contigui a quelli sede della lavorazione.

Qualora si ravvisino irregolarità o semplicemente si ritenga necessario richiedere integrazioni o chiarimenti, o in merito all'organizzazione delle lavorazioni (sicurezza per gli utenti, ingombri, pulizie, ecc...), l'Amministrazione Comunale può rivolgersi al concessionario ed eventualmente disporre la sospensione dei lavori con provvedimento motivato.

E' altresì facoltà degli uffici dell'Amministrazione dettare prescrizioni nel corso di eventuali sopralluoghi per la verifica di conformità dell'opera

7. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

Oltre all'osservanza di quanto stabilito dal D.lgs. 494/96 e dalla Legge 528/99, in materia di sicurezza nei cantieri, i piani di sicurezza dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

che sia predisposta la recinzione dell'area di cantiere con elementi di altezza non inferiore a mt.1,50 costituita da materiali rigidi che ne impediscano sia la vista che l'accesso;

che non siano lasciati carichi sospesi o impalcature sporgenti oltre l'area recintata;

che non risultino buche o avvallamenti pericolosi nelle zone e viali perimetrali;

che il materiale di cantiere sia accatastato e protetto all'interno dell'area di cantiere o in area limitrofa predeterminata, anch'essa recintata con le stesse modalità dell'area di cantiere, in modo da non intralciare o costituire pericolo per il transito dei mezzi ed il passaggio delle persone;

che nel caso in cui in aderenza agli scavi che si vanno ad eseguire, vi siano costruzioni o manufatti, devono essere adottate le necessarie precauzioni affinché non risultino indebolite dai lavori in corso le strutture preesistenti, e siano quindi predisposti tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia delle opere adiacenti al cantiere;

che siano anche adottate particolari attenzioni nei percorsi utilizzati per il trasporto dei materiali;

che al concessionario o all'impresa affidataria sia fatto obbligo di segnalare, al Servizio Cimiteriale, gli eventuali danni che venissero provocati sia alle sepolture adiacenti che alle strutture cimiteriali (strade, cordoli, fontane, altro...).

Il coordinatore per l'esecuzione è responsabile del rispetto del piano di sicurezza (D.Lvo 81/2008) da parte dell'impresa impegnata nell'esecuzione dei lavori.

8. INGRESSO NEI CIMITERI DI MEZZI MECCANICI

Il transito nei cimiteri è consentito ai mezzi strettamente necessari all'esecuzione dei lavori autorizzati ed esclusivamente per il tempo necessario allo scarico e carico di materiale e attrezzature.

Sul corretto accesso e transito è responsabile l'impresa intestataria che ne risponde anche per i subaffidatari che intervengono per suo conto nei lavori.

I mezzi dell'impresa devono scrupolosamente osservare le norme sulla circolazione all'interno del cimitero.

Il transito e la sosta di mezzi non strettamente impegnati nell'esecuzione dei lavori non sono consentiti, (pertanto è escluso l'accesso di mezzi per le sole operazioni di verifica e/o sopralluogo);

la sosta prolungata di mezzi essenziali all'esecuzione dell'opera, ove ciò sia dichiarato indispensabile e reso tecnicamente possibile, è subordinata al rilascio di permesso da parte del responsabile del servizio II del cimitero,

Non è ammesso l'accesso ed il transito di mezzi nelle giornate festive e per tutto il periodo nel quale è sospesa l'esecuzione di lavori.

9. ADEMPIMENTI GENERALI DA RISPETTARE PER L'APERTURA DEL CANTIERE

Prima dell'apertura del cantiere, qualora ve ne sia l'obbligo (art.11 d.lgs.494/96), il committente o il responsabile dei lavori dovrà trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente (A.S.L. di zona), la notifica preliminare elaborata in conformità all'allegato III del d.lgs.494/96. Sin dal primo giorno, è necessario esporre in cantiere - ben visibile - un cartello di dimensioni cm. 50x70 riportante i seguenti dati: - concessionario - committente; - responsabile dei lavori; - numero e data autorizzazione; - impresa affidataria dei lavori; - direttore dei lavori; - direttore tecnico di cantiere; - scadenza autorizzazione.

Eventualmente, ove siano stati nominati: - coordinatore per la progettazione; - coordinatore per l'esecuzione.

Per le attività e gli interventi che producono rifiuti le imprese sono tenute ad osservare le vigenti norme in materia con specifico riferimento al D.lgs. 22/97, s.m.e i. e provvedimenti attuativi. La terra di risulta in eccedenza, dopo il riempimento degli scavi, dovrà essere trasportata alle discariche pubbliche nel termine massimo di 3 giorni dalla fine dello scavo.

E' assolutamente vietato lasciare, anche provvisoriamente, materiale di risulta al di fuori dell'area recintata interessata ai lavori

10. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DIVIETI VIGILANZA E CONTROLLO

- a) è fatto assoluto divieto lavare contenitori e/o altro materiale edile nelle fontanelle, o disperdere in qualsiasi altro chiusino del cimitero il risultato del lavaggio, ad evitare otturazioni degli scarichi;
 - b) le ditte accreditate non possono effettuare lavori anche di lieve entità al di fuori degli orari di apertura del cimitero e nei giorni festivi (fermo quanto previsto al punto 1.2 del presente disciplinare), l'impresa deve operare senza creare intralcio alcuno all'utenza e agli operatori cimiteriali, è facoltà di questa amministrazione interrompere qualsiasi attività per comprovate esigenze;
 - c) gli accessi dovranno essere registrati cronologicamente su apposito foglio di ingresso tenuto dall'incaricato al controllo degli accessi, (servizio di custodia cimiteriale), lo stesso dovrà essere rimesso mensilmente al responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria servizio II°, ogni inosservanza dovrà essere altresì tempestivamente segnalata;
 - d) per i mezzi di portatori di handicap e i mezzi che trasportano fiori corone ecc. l'ingresso è consentito solo per il tempo necessario allo scarico e non devono assolutamente sostare all'interno del Cimitero.
 - e) Sono esclusi dal divieto di accesso ovviamente, i mezzi mortuari nell'espletamento dei servizi funebri e le ditte che hanno regolare appalto con questa Amministrazione.
 - f) fermo restando l'obbligo dell'impresa accreditata di prestare apposita copertura assicurativa per eventuali danni provocati a terzi, la stessa previo accordo con il concessionario, su autorizzazione del servizio II°, può procedere al ripristino dello stesso;
- Il controllo sulla corretta applicazione del presente disciplinare è affidato al Responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero ed al Settore III° Servizio II°, polizia mortuaria.

11. NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutte le opere progettate e/o realizzate in ambiti cimiteriali ove non è vigente il Piano Cimiteriale l'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il servizio di polizia Mortuaria, può imporre l'osservanza di opportune misure di salvaguardia dello stato esistente e della caratterizzazione storicamente consolidata. Le disposizioni di cui al presente disciplinare si applicano a decorrere dalla data della determina dirigenziale. Riservandosi questa amministrazione eventuali integrazioni e/o modifiche, con successivi atti, che si dovessero rendere necessari al fine del buon funzionamento dei servizi interessati. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla vigente legislazione ed alle norme di buona tecnica.



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

AVVISO

DI FORMAZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE E DELLE DITTE DA ACCREDITARE PER L'ESECUZIONE DI OPERE E FORNITURA DI SERVIZI , ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO, PER CONTO DEI PRIVATI CITTADINI

Il Comune di Albano Laziale (RM), con sede in Piazza Costituente n. 1, intende predisporre un elenco di Imprese e Ditte da accreditare per l'esecuzione di lavori, forniture di beni e servizi, all'interno del civico cimitero comunale per conto dei privati cittadini.

Le Ditte e le Imprese interessate all'iscrizione dovranno far pervenire al Comune di Albano Laziale, Settore IV° Servizio I°, apposita domanda di inserimento in elenco conforme allo schema predisposto, debitamente sottoscritta, scaricabile dal sito internet dell'ente: www.comune.albanolaziale.rm.it, alla sezione avvisi ai cittadini, unitamente al presente avviso.

La domanda di iscrizione dovrà recare sull'esterno della busta il nominativo della ditta, nonché l'indicazione "Domanda di inserimento nell'elenco delle imprese e delle ditte da accreditare presso l'Amministrazione Comunale Settore IV° Servizio I°".

Le domande che in sede di istruttoria dovessero risultare incomplete o irregolari, saranno archiviate senza esito, (salvo la facoltà di questa amministrazione di richiedere eventuale integrazione).

Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'elenco solo se regolari e complete;

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere ulteriori documentazioni, oltre quelle previste dalla domanda di iscrizione, al fine di verificare la permanenza dell'idoneità delle ditte iscritte.

Sarà cura dell'Ente verificare, attraverso gli organi competenti, la veridicità delle certificazioni.

TEMPI

La domanda di iscrizione potrà essere presentata dalle ditte interessate durante tutto l'arco dell'anno, al fine di soddisfare l'esigenza dell'utenza, in merito alla scelta dell'operatore che riterrà più opportuno incaricare;

L'iscrizione ha validità annuale le imprese iscritte dovranno integrare alla scadenza annua, decorrente dall'iscrizione (ovvero dalla data della domanda), la documentazione necessaria al proseguo dell'attività.

L'Albo sarà aggiornato ad ogni nuova iscrizione, sarà facoltà dell'amministrazione verificare il permanere dei requisiti delle ditte iscritte in qualsiasi momento.

ELENCO CATEGORIE DEI LAVORI

Le imprese e le ditte verranno inserite nell'Elenco per la/e categoria/e di opere di cui dimostreranno il possesso dei requisiti nella misura richiesta.

Le categorie di lavori oggetto del presente Avviso sono le seguenti:

- Edilizia civile e industriale;
- Marmisti e laboratori di Marmisti per interventi presso terzi e lavorazioni fuori dai locali della sede fissa dell'impresa;
- Agenzie O.O.F.F. limitatamente a epigrafi, personalizzazioni di lapidi (foto-scritte) e piccoli interventi di arredamento.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Si provvederà d'ufficio alla cancellazione dall'elenco nei seguenti casi:

- cessazione di attività;
- la ditta abbia perso i requisiti generali richiesti in sede di iscrizione;
- la ditta sia stata oggetto di giudizio negativo da parte del Responsabile del Servizio I°, congruamente motivato a seguito di contestazioni, irregolarità, verificata esecuzione con standard qualitativi o tecnici non conformi a quelli richiesti dai regolamenti e norme di cui al D.P.R. 285/90;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta in sede di iscrizione;
- su domanda dell'interessato.

La cancellazione preclude per i due anni successivi la possibilità di reinscrizione all'Elenco.

Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore IV° Serv. I° del Comune di Albano Laziale.

Ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96, e successive modifiche e integrazioni, si informa che i dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell'Elenco, anche con l'ausilio di mezzi informatici. Il titolare dei dati è il Comune di Albano Laziale Settore III°, il responsabile dei dati personali è il Dirigente del Settore III° del Comune di Albano.

FF/Ar

Il Dirigente del Settore IV° Servizio I°

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE E DELLE DITTE DA ACCREDITARE PER L'ESECUZIONE DI OPERE E FORNITURA DI SERVIZI , ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO, PER CONTO DEI PRIVATI CITTADINI.

Marca da Bollo



Città di Albano Laziale
Settore IV° Servizio I°
Via A. de Gasperi, n.64
00041 - Albano Laziale (Rm)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto.....
nato il..... a.....
residente in..... via..... nr.....
n° tel.....
in qualità di.....
dell'impresa.....
con sede in..... via..... nr.....
n° tel..... n° fax..... n° cell.....
codice fiscale..... P.IVA.....

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.....
per la seguente attività.....

ed attesta i seguenti dati:

- Numero di iscrizione.....
- Data di iscrizione.....
- Durata della ditta/data termine.....
- Forma giuridica.....

I nominativi del titolare e del direttore tecnico (se si tratta di un'impresa individuale), di tutti i soci direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici (se si tratta di altro tipo di società o di consorzi) (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
.....

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della l. n.1423/1956;

che nei propri confronti non è stata ancora pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p.p. per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

che nell'ultimo semestre non è stata oggetto di verbali di accertamento da parte delle Autorità preposte INAIL - INPS - ASL - GdF e che non ha in corso verifiche da parte delle Autorità medesime;

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della legge 19 marzo 1990 n.55;
 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza, e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori affidati da codesta stazione appaltante;
 di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di provenienza;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quello del paese di residenza;
 di essere iscritta presso i seguenti Enti con le posizioni assicurative di seguito indicate:

Posizione I.N.P.S. n. Posizione I.N.A.I.L. n.
 Posizione CASSA EDILE n.

dichiara altresì di aver preso visione delle norme che disciplinano l'accesso al cimitero, le modalità di intervento per la realizzazione e/o manutenzione di opere cimiteriali su depositi, cappelle gentilizie tombe a terra e sepolture ad inumazione, di cui alle determine n.37 del 17/07/2012 e n. 4 del 22/01/2013 e di accettarne integralmente e senza riserve il contenuto.
 e, pertanto

CHIEDE

Di essere inserito nell'elenco per le seguenti attività lavorative da rendere ai privati cittadini:

- LAVORI EDILI REALIZZAZIONE OPERE CIMENTERIALI (Tombe, Cappelle gentilizie);**
- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE LAPIDI;**
- APPOSIZIONE EPIGRAFI – BRONZI E ALTRI ACCESSORI.**
-

Di autorizzare, con le modalità previste e disciplinate dal Servizio I°, l'accesso ai seguenti automezzi:

Targa..... Tipo.....

Targa..... Tipo.....

Targa..... Tipo.....

Allega: fotocopia del documento di riconoscimento;
 Polizza assicurativa R.C.T. per l'attività esercitata, che preveda interventi presso cimiteri;
 eventuali certificazioni in luogo di dichiarazione:

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03. E' garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Letto, confermato e sottoscritto.

Data

FIRMA



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE IV – SERVIZIO I

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Allegato D

Specifiche sul comportamento da osservare nel Cimitero al fine di conferire
al luogo di culto un assetto decoroso.

COMUNE di ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

COMPORTEMEMTO DA TENERE NEL CIMITERO AL FINE DI CONFERIRE,
AL LUOGO DI CULTO, UN ASPETTO DECOROSO.

Comportamento del pubblico e degli addetti ai lavori

Tutti coloro che accedono al cimitero debbono tenere in esso un comportamento decoroso e consono alla natura dei luoghi.

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, eventuali accessi con veicoli devono essere espressamente autorizzate dal competente ufficio.

1) E' vietato l'ingresso:

a) Alle persone provviste di ceste o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;

b) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) Ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

All'interno del Cimitero in particolare è vietato:

- far chiasso, cantare, parlare ad alta voce;
 - consumare cibi, fumare, usare il telefono cellulare od altre apparecchiature elettroniche rumorose, provocare forti rumori o fare schiamazzi;
 - introdurre cani od altri animali, portarvi strumenti musicali, armi, arnesi da lavoro, attrezzature sportive e simili;
 - gettare fiori od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - camminare fuori dai viottoli, calpestare o comunque danneggiare la proprietà pubblica o i manufatti realizzati dai privati;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori con offerte di servizi od oggetti.
- Tale divieto si riferisce anche al personale del Cimitero ed alle imprese che vi svolgono la propria attività;
- prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri o di opere funerarie senza l'autorizzazione del Comune e senza il consenso dell'eventuale interessato;
 - eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione o richiesta dei concessionari
- I divieti sopraelencati si estendono, in quanto applicabili, anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

Sistemazione dei fiori e delle corone dopo la cerimonia funebre

1. Le corone e i fiori impiegati per onorare il defunto durante il funerale, alla fine della cerimonia, devono essere sistemati in maniera ordinata, in modo che non siano dispersi, insieme agli involucri di plastica, nei viali e nelle aiuole.
2. Per la sistemazione delle corone e dei fiori sarà presente apposito personale del Comune che provvederà in proposito o che suggerirà il luogo ove deporli fino alla loro definitiva rimozione.
3. E' vietato depositare davanti alle porte delle cappelle e davanti ai locui, alla rinfusa, detto materiale, occupando parte dei viali o i gradini antistanti le cappelle stesse.

4. Qualora si voglia fare omaggio di detti fiori a terzi, com'è uso, gli stessi devono essere sistemati all'interno delle cappelle e in appositi contenitori antistanti i loculi, provvedendo nel frattempo al deposito degli involucri di plastica negli appositi cassonetti dei rifiuti.

Pulizia del cimitero

1. La pulizia dei viali e delle aiuole è a cura del Comune.
2. La pulizia degli atri e degli scalini delle cappelle, nonché degli spazi antistanti le prime file dei loculi, che sono utilizzati per il collocamento di luminarie e vasi, è obbligo dei proprietari, che devono adoperarsi in modo da evitare che i luoghi assumano un aspetto trascurato.
3. E' vietato collocare davanti alle cappelle, sui gradini e sui viali, contenitori di fiori o impiegare per la collocazione dei fiori, davanti ai loculi, contenitori non idonei a tale uso (quali mezze bottiglie di plastica e simili), che oltre ad essere facilmente rimossi dal vento, e quindi dispersi nei viali, non si conformano ad un aspetto dignitoso del luogo.

Comportamento delle imprese durante i lavori di ristrutturazione, di nuove costruzioni di cappelle o di chiusura dei loculi

1. Durante i lavori di ristrutturazione, di nuove costruzioni di cappelle, di tumulazioni nei loculi, le imprese incaricate e/o autorizzate, devono accedere, per il trasporto del materiale, con mezzi idonei, non ingombranti e di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali, in modo da non danneggiare i cordoni delle aiuole e i viali, evitando nel modo più assoluto di entrare con qualsiasi mezzo nelle aiuole.
2. Lo spazio occupato deve essere quello strettamente necessario per l'esecuzione delle opere, evitando di occupare le aiuole e di lasciare sporchi di malta gli spiazzi, provvedendo, alla fine dei lavori, alla rimozione di tutti i tipi di materiale e di rifiuti.
3. Coloro che effettuano lavori di manutenzione ordinaria di loculi e/o aree cimiteriali devono essere preventivamente autorizzati dal competente ufficio.

NORME DI POLIZIA

- A) Il cimitero rimane, aperto, al pubblico negli orari indicati in appositi manifesti affissi all'interno e all'ingresso del cimitero, salvo diversi Orari di apertura e/o chiusura, ordinata con apposita O.S.
- B) L'entrata con animali è vietata.
- C) E' vietato qualsiasi atto o contegno indecoroso.
- D) È proibito depositare materiale, lapidi, bordure, ecc. contro il muro di Deposito cinta, tanto internamente quanto esternamente.
- E) I privati devono occuparsi della sostituzione dei fiori, nonché della pulizia e manutenzione ordinaria delle tombe.
- F) I rifiuti provenienti dalla pulizia di tombe dovranno essere depositati nell'apposito contenitore dei rifiuti ubicato all'esterno del cimitero.
- G) È facoltà del Comune di provvedere alla rimozione di vasi o altri oggetti che non rispettano il decoro del luogo.

Sanzioni

1. Chiunque depone fiori o piante davanti alle cappelle, sugli scalini e nei viali, o alla rifiuta negli spazi antistanti i loculi, o impiega contenitori non idonei alla sistemazione dei fiori in detti spazi, o non provvede al deposito degli involucri di plastica negli appositi cassonetti dei rifiuti è soggetto a sanzione amministrativa;

2. Chiunque omette di pulire gli atri o gli scalini delle cappelle, nonché gli spazi antistanti ai loculi, utilizzati per lo stazionamento di vasi di fiori o luminarie, è soggetto alla sanzione amministrativa;
3. Le imprese incaricate dei lavori di cui al seguente art. 4, che violano le disposizioni del comma 1° dello stesso articolo sono soggette al sanzione amministrativa, in aggiunta al risarcimento del danno arrecato;
4. Le imprese che abbandonano rifiuti o qualsiasi tipo di materiale che possa classificarsi in tal senso, secondo quanto disposto dal d.l.vo n° 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni, saranno perseguite penalmente secondo quanto disposto dall'art.51 in connessione con l'art. 14 dello stesso decreto legislativo;
5. Qualora l'abbandono è imputabile a privati non titolari di impresa, gli stessi sono soggetti alla sanzione amministrativa da €. 25, 80 a €. 154,90 se trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi, mentre sono soggetti alla sanzione amministrativa di €. 103,00 a €. 619,70 se trattasi di rifiuti ingombranti o pericolosi, secondo quanto disposto dagli artt. 14 e 50 d.vo 22/1997;
6. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 5, potrà essere allontanato dal cimitero e sarà soggetto alla sanzione amministrativa.

E' fatto obbligo al Custode del cimitero e a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente decalogo di comportamento dandone esecuzione.

